



DELIBERA N. 93 del 07 Aprile 2021

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal Cpl di ██████████ prot. n. ██████████ del ██████████ di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata risposta, senza giustificato motivo, alla prima convocazione, da svolgersi in modalità telefonica, dello stesso

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

CpI, fissata il 25/02/2021, per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 15/03/2021;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 07 Aprile 2021, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il CpI di [REDACTED] invia al Sig. [REDACTED] a mezzo raccomandata A/R n. [REDACTED] la nota prot. [REDACTED] del [REDACTED] di convocazione, da svolgersi in modalità telefonica stante l'emergenza sanitaria da COVID 19 in atto, per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. In tale nota viene specificato che il ricorrente verrà contattato a tal fine da un operatore del CpI in data 25/02/2021 alle ore 09:00. Nella stessa nota il Sig. [REDACTED] viene, altresì, invitato a comunicare prima di tale data un suo recapito telefonico di riferimento. La raccomandata A/R, contenente la nota di cui sopra, non viene ritirata dal ricorrente e viene restituita al CpI con la dicitura "Al mittente per compiuta giacenza". Il CpI di [REDACTED] rappresenta che, nella data e nell'orario previsto per il colloquio, un'operatrice provava a contattare senza esito il Sig. [REDACTED] su entrambi i recapiti telefonici da lui forniti e presenti sul [REDACTED] sia con il cellulare di servizio, sia con il telefono fisso dell'Ufficio. Non ottenendo risposta veniva lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica del ricorrente. Il Cpi invia con raccomandata A/R al Sig. [REDACTED] la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con la quale viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al primo appuntamento del 25/02/2021. La raccomandata viene ritirata dal ricorrente in data 12/03/2021.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando di non aver ricevuto la raccomandata con la convocazione per problemi postali. Nel ricorso il Sig. [REDACTED] rappresenta che, abitando in una zona di alta montagna, spesso il telefono non funziona, riferendo, inoltre, di non aver ricevuto chiamate alle quali non ha risposto. Il ricorrente riporta, infine, di essersi successivamente messo in contatto con il CPI per concordare la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di prima convocazione per il giorno 25/02/2021 inviata a mezzo raccomandata A/R n. [REDACTED]. Raccomandata A/R di invio della suddetta nota, restituita al CpI con dicitura "Al mittente per compiuta giacenza"; estratto mappatura a sistema su esiti negativi contatti telefonici, effettuati dal CpI in data 25/02/2021.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie si evince che il CpI abbia convocato il ricorrente nei termini previsti e con le modalità corrette. Inoltre, a fronte della mancata ricezione da parte del Sig. [REDACTED] della nota di convocazione, risultata inesitata per "compiuta giacenza", il CpI ha comunque tentato di contattarlo nella data prestabilita per l'appuntamento con esito negativo. Il Sig. [REDACTED] risulta, pertanto, assente senza giustificato motivo, alla convocazione del CpI. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, l'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Aprile 2021

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro

Il Segretario
Dr.ssa Rita De Rinaldis